

**Nel 1999 la Regione del Veneto – Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici ha reso noto il risultato dell'autodenuncia dei pozzi, previsto dal D.Lgs. n. 275 del 12/07/1993. I pozzi sono risultati essere circa 160.000, tuttavia si presume che il loro numero effettivo superi le 200.000 unità.**

**La portata complessiva valutata per i 160.000 pozzi denunciati è dell'ordine di 70 m<sup>3</sup>/s ma, tenendo conto dei pozzi non denunciati, essa può essere stimata in circa 100 m<sup>3</sup>/s. I soli prelievi per gli acquedotti pubblici raggiungono circa 20 m<sup>3</sup>/s, ai quali devono essere aggiunti i prelievi per uso industriale, per uso irriguo ad opera dei Consorzi e quelli privati per uso potabile, domestico e irriguo.**

- Il PTA strategia regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità entro il 2008 e il 2015

D.Lgs.152/1999.....D.Lgs.152/2006

- Recepimento direttive comunitarie: 91/676/CEE; 2000/60/CE; direttiva “figlia”
- *Protezione risorsa anche attraverso migliore gestione;*
- *Migliore gestione = impegno nella progettazione*

## **Art. 39 – Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica**

.....

**2. Nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi ed elencati nell'Allegato D, sono sospese le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:**

- per uso termale e minerale;**
- per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;**
- per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, purché prevedano derivazioni con una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s;**
- per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda.**

**3. Nelle aree di cui al precedente comma e relativamente ai prelievi per uso domestico, si applicano le seguenti disposizioni:**

**a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;**

**b) per i pozzi a salienza naturale, dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'esercizio dei pozzi a getto continuo;**

**c) i dati relativi ai consumi (portate o volumi), devono essere trasmessi annualmente all'A.A.T.O. territorialmente competente che provvederà all'inoltro in Regione.**

**4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale sono sospese le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:**

**a) per uso termale e minerale**

**b) per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;**

**c) per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica;**

**d) per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda;**

**e) relative a nuovi prelievi aventi una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s.**

**5. In sede istruttoria delle domande di concessione, dovrà essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate.**

**Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee**

- 1) Nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:**

- a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla L.R. 40/1989;
- b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;
- c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
- d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;
- e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;
- f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici di cui alla L. 896/1986 o di scambio termico, compreso il raffreddamento impianti, con reimmissione nella medesima falda di prelievo, a condizione che la situazione idrogeologica locale e la tipologia dell'impianto siano tali da escludere qualunque pericolo di contaminazione chimica e/o microbiologica delle acque sotterranee;
- g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/1933;
- h) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile, senza varianti in aumento della portata concessa;
- i) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comporti un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.

**2) Nelle aree di cui al precedente comma si applicano le seguenti disposizioni:**

**a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;**

**b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;**

**c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.**



**3) Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:**

**a) uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica;**

**b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.**

**4) In sede istruttoria delle domande di concessione, deve essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate, tenuto conto, per le coltivazioni agricole, dell'opportunità di promuovere coltivazioni a basso fabbisogno idrico.**

**5) Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs, n. 152/2006 e s.m.i., le concessioni di derivazioni per uso irriguo di cui al comma 3 lettera a) devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.**

**6) Al fine di garantire la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 m dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, è sottoposta a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.**

**7) Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.**


- 8) Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi.**
- 9) Ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee le norme di cui ai commi precedenti possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di acquisizioni di carattere tecnico scientifico derivanti da appositi studi di settore.**

# Tutela dei corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile

*Identificazione dei corpi idrici sotterranei  
destinati ad uso potabile nelle aree di pianura:  
criteri*

I principali criteri sono rappresentati da:

- Individuazione delle "aree di produzione diffusa" di importanza regionale (dal *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto* - art. 14, LR 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000).
- Individuazione dei territori comunali ricadenti nelle suddette aree e di quelli adiacenti aventi caratteristiche idrogeologiche simili.
- Analisi dell'utilizzo dei pozzi nel territorio.
- Analisi delle opere di captazione (pozzi) degli acquedotti, e della profondità degli orizzonti acquiferi sfruttati (profondità dei tratti filtranti).
- Confronti tra stratigrafie e posizioni dei tratti filtranti.
- Verifica incrociata con gli Enti gestori degli acquedotti dei dati stratigrafici locali e delle sezioni idrostrutturali della Pianura Veneta per una ricostruzione della distribuzione degli acquiferi nel sottosuolo.
- Verifica incrociata tra dati quali - quantitativi provenienti dalla



## **Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.)**

D.G.R. n. 1688 del 16/06/2000

***Individuazione delle “Aree di  
produzione diffusa”  
di importanza regionale***

**(zone in cui esiste un’elevata  
concentrazione di prelievi di  
acque dal sottosuolo, destinate  
ad uso idropotabile)**

*E' escluso l'acquifero indifferenziato dell'alta pianura, poiché per queste aree sono previsti altri strumenti di tutela (designazione delle aree vulnerabili).*



*Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità  
delle falde da sottoporre a tutela nelle province di  
Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso.*


Acquifero multifalदे della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Padova


COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.		fonte dei dati stratigrafici
Cittadella (3)	Brenta	> 50		Gestore acquedotti
Fontaniva (3)	Brenta	40 - 50		Gestore acquedotti
Galliera Veneta (3)	Brenta	50 - 90		Gestore acquedotti
Loreggia (4)	Brenta	30 - 70		Gestore acquedotti
Massanzago	Brenta		280 - 320	Genio Civile PD
Piazzola s. Brenta	Brenta	30 - 50		Gestore acquedotti
Piombino Dese (4)	Brenta	10 - 60	210 - 380	Gestore acquedotti
San Giorgio in Bosco	Brenta	30 - 60		Regione Veneto
San Martino di Lupari (4)	Brenta	30 - 90		Gestore acquedotti
Santa Giustina in Colle (4)	Brenta	30 - 70		Gestore acquedotti
Trebaseleghe (4 e 5)	Brenta	20 - 60	280 - 380	Genio Civile


(3) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di CITTADELLA.

(4) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di RESANA.

(5) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di SCORZE'.



 Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela

 Linea settentrionale della fascia dei fontanili

## DPR 236/1988 ... D.Lgs. 152/2006

- Aree di salvaguardia delle risorse idriche.....
- Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione.

**Su proposta dell'Autorità d'Ambito,  
le regioni, per mantenere e  
migliorare le caratteristiche  
qualitative delle acque ...destinate  
al consumo umano erogate a terzi  
mediante impianto di acquedotto  
che riveste carattere di pubblico  
interesse, individuano le aree di  
salvaguardia...**

## **Aree di salvaguardia:**

**Zona di tutela assoluta**

**Zona di rispetto (Ristretta e Allargata)**

**Zona di protezione**

**PTRC: art.13..... tali zone di tutela devono misurare almeno 200 m di raggio.**

**PRRA: art.20 .....devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di captazione.**

# Opere di presa nel Veneto




»»


> 1.600




Aree territoriali omogenee



Carta della vulnerabilità naturale della  
falda freatica della pianura veneta




Criteri della Regione (***Accordo 12.12.2002***)



Nuova perimetrazione da parte dell'AATO

m 00.00  
26.00  
42.50  
46.00  
58.00  
84.50  
97.00  
99.50  
109.50  
118.00  
122.00  
129.50  
139.00  
180.00  
187.50  
229.00  
239.00  
259.00  
266.00  
282.00  
308.00  
312.00



285 m  
FILTRI  
305 m

# Concentrazioni di nitrato nelle acque di falda del comune di Scorzè (VE)

